

**INFORMATIVA DI SCELTA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER ASSUNZIONI DAL 1° LUGLIO 2026
PER DIPENDENTI NEOASSUNTI**

D.Lgs. 252/2005

Legge di Bilancio 2026 – comma 204 lettera d)

L'art. 7 del D.Lgs 252/2005, come modificato dall'art. 1, c. 204 lettera d) della Legge di Bilancio 2026, prevede, dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione.

La presente informativa è fornita al lavoratore al momento della prima assunzione, in conformità alla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Le disposizioni di legge richiamate nella presente informativa trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

Quanto premesso, in assenza di una scelta esplicita da parte del neoassunto entro 60 giorni dalla data di assunzione, il TFR maturando viene conferito automaticamente alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

Ove previsto dalla contrattazione collettiva, al conferimento del TFR si aggiungono anche la contribuzione datoriale e la contribuzione a carico del lavoratore.

Entro lo stesso termine di 60 giorni, il lavoratore neoassunto può comunque scegliere di rinunciare al conferimento automatico, destinando il TFR a una diversa forma di previdenza complementare oppure alla stessa forma di previdenza complementare individuata dagli accordi collettivi, ma con una contribuzione costituita in modo diverso (es. destinando solo il TFR alla previdenza complementare) oppure ancora di mantenere il TFR nel regime ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile.

In assenza di scelta entro il termine indicato, si applicherà automaticamente il meccanismo di adesione alla previdenza complementare (cd. silenzio-assenso), con conferimento del TFR alla forma individuata e pertanto il lavoratore sarà automaticamente iscritto, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi applicabili al Fondo.....(*indicare il nome del Fondo*)

Si informa inoltre che in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

In assenza degli accordi o dei contratti predetti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale (Cometa).

Le somme eventualmente conferite sono gestite secondo criteri di investimento definiti dalla forma pensionistica complementare, anche in funzione dell'età del lavoratore e dell'orizzonte temporale dell'investimento.

La consegna in fase di assunzione o lo scarico della presente informativa mediante il portale intranet aziendale equivalgono a piena prova dell'avvenuta ricezione e dell'accettazione della stessa da parte dell'interessato.